

N. 17596/09 R.G. notizie di reato  
N. 18304/11 R.G. G.I.P.

N. 1710/11 Reg. Sent.  
Data del deposito

\_\_\_\_\_  
Data di irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Redatta scheda il



**T R I B U N A L E   D I   R O M A**  
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari  
Sezione XVII^

**SENTENZA EMESSA ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO**  
(artt. 438 e segg. C.P.P.)

**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**  
**I N N O M E   D E L   P O P O L O   I T A L I A N O**

Il Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Marina Finiti  
all'udienza del 20 luglio 2011 ha pronunciato e pubblicato,  
mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

Attardi Pasquale, nato a Napoli il 25.12.1965, domicilio  
dichiarato in Sant'Agnello (NA) alla via Dei Gerani 1,  
assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Mercurio Galasso  
e Massimo Galasso;

libero presente

Giunta Antonio, nato a Brescia il 28.10.1964, domicilio  
dichiarato in San Cataldo (CL) alla via Mazzini 10, assistito

e difeso, di fiducia, dall'avv. Giovanni Di Giovanni del Foro di Caltanissetta;

libero presente

La Barbera Giuseppe, nato a Palermo il 27.9.1961, domicilio eletto in Palermo alla via Libertà n. 213/B presso lo studio dell'avv. Antonino De Lisi, assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Giacomo Ventura del Foro di Gela;

libero presente

Lozzi Enzo, nato a Vittorito (AQ) il 4.5.1962, domicilio eletto in Roma alla via Sardegna n. 55 presso lo studio dell'avv. Arianna Scione, assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Arianna Scione del Foro di Roma e Antonello Spada del Foro di Oristano;

Libero contumace

Montuori Carlo, nato a Napoli l'8.2.1968, domicilio dichiarato in Meta (NA) alla via Cesina n. 2, assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Mercurio Galasso e Massimo Galasso del Foro di Pescara;

libero presente

Seca Giacomo, nato a Gela (CL) il 24.6.1962, domicilio dichiarato in Gela alla via Apollonio di Perge n. 7, assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Giacomo Ventura;

libero presente

#### IMPUTATI

Come in atti

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M: assoluzione perché il fatto non sussiste per Attardi, La Barbera, Montuori, Seca;

condanna alla pena di mesi 10 di reclusione per Giunta e di anni 1 e mesi 4 di reclusione per Lozzi.

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. in sede, ai sensi dell'art. 416 c.p.p.<sup>9</sup>, chiedeva il rinvio a giudizio, insieme ad altri, degli imputati e per i fatti di cui in rubrica, sostanzialmente riconducibili a due differenti condotte: avere richiesto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il riconoscimento di un titolo di laurea, in ambito sanitario, conseguito in Romania, titolo ideologicamente falso per difetto di partecipazione ai corsi propedeutici al conseguimento del titolo stesso; avere richiesto alla predetta amministrazione il riconoscimento del precedente atto di riconoscimento romeno di un titolo conseguito, in ambito sanitario, presso un'università serba, avendo conseguito il suddetto previo riconoscimento falsamente e cioè senza la prescritta partecipazione ai corsi e alle prove di esame propedeutiche.

All'udienza preliminare del 13 aprile 2011 veniva verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia degli imputati, regolarmente citati e non comparsi.


All'udienza del 13.7.2011, previo stralcio, si procedeva alla formazione di diversi fascicoli in relazione alle diverse richieste di riti alternativi, si da costituire il presente fascicolo per lo svolgimento del rito abbreviato.

All'odierna udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni epigrafate. All'esito il Gup ha dato lettura del dispositivo di sentenza in atti.

La completa disamina del fascicolo processuale consente, allo stato degli atti, una decisione di assoluzione, ex art. 530 comma 1, perché il fatto non sussiste, essendosi raggiunta la prova certa ed evidente della regolarità del percorso amministrativo e di studi che ha portato gli odierni imputati alla richiesta di riconoscimento in Italia del loro titolo di


CON RICHIESTA IN DATA 4.2.2011

studi e professionale, non risultando, di converso, elementi di accusa utili a fondare un diverso convincimento.

Una sintetica esposizione delle fonti di prova indicate dal P.M. a sostegno dell'ipotesi accusatoria e dei motivi atti a confutarne ogni fondamento logico-giuridico consentirà di giustificare la formula piena di ~~proscioglimento~~ *assoluzione*. 

In questo ordine logico, si osserva che una delle principali fonti di prova dell'accusa è rappresentata dagli esiti degli accertamenti frontalieri comunicati dal Servizio Affari Interni dell'Ambasciata di Romania, che darebbe la misura dell'incongruità dei passaggi di frontiera degli imputati rispetto alle esigenze di frequenza di corsi di studi che ammontano a diverse centinaia di ore per ciascun anno di riferimento.

Si osserva al riguardo che per il periodo successivo all'ingresso della Romania nell'UE non vi sono rilevazioni sul transito frontaliero, essendo stata liberalizzata, a quell'epoca, la circolazione dei cittadini degli stati membri all'interno della comunità medesima; per il periodo comunque successivo al 20.10.2003, come chiarito in nota dell'11.2.2009 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, "non possono essere più trasmessi dalla Polizia di Frontiera le informazioni relative all'ingresso/uscita dei cittadini comunitari"; inoltre, anche in riferimento all'epoca ancora precedente non sussistono elementi che diano carattere di affidabilità ai dati numerici sui passaggi di frontiera degli imputati. Si osserva, infatti, che la richiesta di archiviazione (seguita dal relativo decreto) in relazione a soggetti indagati nello stesso procedimento e fondata sull'accertamento postumo del valido conseguimento dei titoli, che l'ipotesi accusatoria assumeva, in prima battuta, essere sostanzialmente falsi, ha demolito l'attendibilità di tale elemento di prova che pure per detti indagati era stato in un primo momento valorizzato.



In conclusione deve ritenersi che gli indizi de quo, per quanto appena espresso, risultano privi dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza e, per l'effetto, non possono fondare alcuna valutazione accusatoria. Tale preliminare considerazione deve riferirsi alle varie posizioni, salvo che per Giunta, per il quale gli atti d'indagine non fanno menzione dei suddetti dati frontalieri e Lozzi, per il quale l'informativa dei Carabinieri (scheda n. 16) rappresenta che *"non è possibile valutare i transiti nel territorio Romeno atteso che la frequenza dell'università di Costanta è avvenuta tra gli anni 2006 e 2007"*.

In relazione alle specifiche posizioni, poi, si rende necessario una distinzione che segue pedissequamente l'imputazione come sopra sintetizzata e differenziata.

In particolare, per Giunta e Lozzi l'accusa ha richiamato la nota informativa dei Carabinieri con le schede relative agli imputati (scheda n. 27, 16), dove vengono riportate le seguenti fonti di prova: a) comunicazione del Ministero degli Affari Esteri dell'11.2.2010, che trasmette copia della documentazione relativa alle posizioni degli odierni imputati, sulla quale viene precisato che *"l'Università di Ovidius di Costanta (Romania) non ha rilasciato ai predetti titoli di laurea; b) nota verbale dell'Ambasciata Romena in Italia prot. n. 3900 nella quale viene comunicato al Ministero della Salute Italiano, che all'esito dei controlli effettuati sulle università romene il Ministero della Salute della Romania ha comunicato che per gli stessi non è stato rilasciato l'attestato di conformità o altri documenti che certifichino il riconoscimento della qualifica professionale in altri stati dell'Unione Europea."*

Orbene, la corretta ricostruzione della vicenda sotto il profilo giuridico-amministrativo, insieme a un completo esame della documentazione in atti consente di ritenere privi di fondamento anche questi elementi accusatori. Deve osservarsi, infatti, che Lozzi e Giunta hanno presentato in Italia domanda

di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di odontoiatra, conseguito in Serbia (paese extracomunitario) e previamente riconosciuto, con provvedimento formale, in Romania (paese membro dell'UE). Pertanto i detti imputati non potevano essere in possesso di un titolo accademico conseguito in Romania, avendo gli stessi richiesto presso il Ministero dell'Educazione Romeno il riconoscimento di un titolo professionale valido ed efficace in Serbia e fondato su un pregresso percorso di studi ivi tenuto. Ciò è quanto viene certificato dall'università "Ovidius" di Costanza nel documento di cui al foglio n. 271 (richiamato dall'accusa) e prodotto dalle difese con traduzione autenticata; in esso, altresì, si certifica che gli imputati sopra indicati, in conformità ai regolamenti dell'Università Ovidius e in seguito alla frequentazione dei corsi e dei lavori pratici relativi alle discipline di studio precisate mediante lettere del Ministero dell'Educazione e Ricerca, hanno sostenuto e superato gli esami integrativi richiesti ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo serbo in Romania.

Per il Giunta, inoltre, l'attestato dell'Università Romana del 12.6.2008, richiamato dalla Procura come elemento di accusa, conferma le valutazioni appena riferite poiché certifica il riconoscimento, da parte dell'autorità romana, del diploma di laurea conseguito dall'imputato in Serbia al fine dell'esercizio della professione e non a fini accademici. In conclusione, la documentazione in atti certifica, ad onta del dato accusatorio, la regolarità del percorso di abilitazione professionale e la legittimità dell'istanza presentata in Italia dagli imputati Giunta e Lozzi per il riconoscimento dei loro titoli professionali.

Il riferimento, altresì, dell'accusa a soggetti ai quali più indagati (per quanto qui interessa Lozzi e Giunta) si sarebbero rivolti per dare attuazione alle loro pratiche di riconoscimento dei titoli esteri e richiamati, a fini

indiziari, quali elementi rappresentativi di un tessuto comune nella condotta illecita degli imputati, sembra privo di pregio alla luce di quanto fin qui esposto. Ragionando, infatti, alla stregua degli indizi, il dato non risulta sfiorare i requisiti della gravità, intesa come stretta rilevanza e attinenza al *thema probandum*, della precisione, da valutarsi come univocità del dato probante e della concordanza, da desumersi da un contesto di elementi di riscontro che, nel caso di specie, si ribadisce, non vengono rinvenuti.

Quanto alla posizione degli altri imputati (Seca, Montuori, Attardi, La Barbera), accomunati dall'aver conseguito il titolo abilitativo in Romania, per poi richiederne il riconoscimento in Italia, in contrasto con l'esiguo elemento d'accusa, rappresentato dalla nota verbale n. 3900 dell'ambasciata romena in Italia del 27.7.2009, relativa all'esito dei controlli sulle università e dai quali sarebbero scaturite sanzioni amministrative per alcune università, sono presenti in atti documentati attestanti la regolarità del percorso di studi e abilitativo oggetto di contestazione del P.M., di talché la stessa accusa ha ritenuto di chiedere l'assoluzione dei predetti imputati perché il fatto non sussiste. In particolare, per la posizione di Seca e La Barbera sono state depositate certificazioni dell'università romena, del 18.4.2011, attestanti la regolarità e autenticità del titolo di laurea; allo stesso modo, per Montuori e Attardi gli atti del fascicolo contengono attestazioni, del 25.6.2010, dell'università romena "Din Oradea" di autenticità del titolo accademico.

Alla luce delle valutazioni riferite, che ci consegnano un quadro di assoluta genuinità dei percorsi formativi ed abilitativi realizzati dagli imputati e propedeutici alle istanze di riconoscimento per cui oggi si procede, si ritiene l'insussistenza di una benché minima prova del fatto contestato.

PQM

Visti gli artt. 438, 530, comma 1, c.p.p.

Assolve Attardi Pasquale, Giunta Antonio, La Barbera Giuseppe, Lozzi Enzo, Montuori Carlo, Seca Giacomo, perché il fatto non sussiste.

Dissequestro e restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro.

Così deciso in Roma, all'udienza del 20.7.2011

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  
dott.ssa Marina Finiti

Depositata in Cancelleria in data .....

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Michele Adragna.

Depositato in Cancelleria  
oggi 21-7-2011



IL CANCELLIERE B3  
Elisabetta Moretti



**LOZZI Enzo**

Per il reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 479 c.p., perché presentando presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali una richiesta di riconoscimento del precedente titolo di riconoscimento romeno della laurea in "odontoiatria" conseguita presso l'Università di Novi Sad (Serbia) in data 8/9/2000, ideologicamente falso, non avendo regolarmente partecipato ai prescritti corsi ed alle prove di esame presso l'università "Ovidius" di Constanta (Romania), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i pubblici ufficiali appartenenti alla Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, competenti a rilasciare il relativo riconoscimento in Italia dei titoli di laurea e/o riconoscimenti conseguiti in Paesi Comunitari, ai sensi della Direttiva CE 2005/36; fatto non portato a termine per cause indipendenti dalla sua volontà;

In Roma in data 17/7/2007

Con la recidiva reiterata

**MONTUORI Carlo**

per il reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 479 c.p., perché presentando presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, una richiesta di riconoscimento del titolo di laurea in "odontoiatria" conseguito presso l'Università di Oradea (Romania) rilasciato il 17/1/2006, ideologicamente falso, non avendo regolarmente partecipato ai prescritti corsi ed alle prove di esame, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i pubblici ufficiali appartenenti alla Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, competenti a rilasciare il relativo riconoscimento in Italia dei titoli di laurea conseguiti in Paesi Comunitari, ai sensi della Direttiva CE 2005/36; fatto non portato a termine per cause indipendenti dalla sua volontà;

In Roma in data 14/3/2008



#### **GIUNTA Antonio**

per il reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 479 c.p., perché presentando presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali una richiesta di riconoscimento del precedente titolo di riconoscimento romeno della laurea in "odontoiatria" conseguito presso l'Università di Nis (Serbia) in data 17/12/2002, ideologicamente falso, non avendo regolarmente partecipato ai prescritti corsi ed alle prove di esame presso l'università "Ovidius" di Constanta (Romania), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i pubblici ufficiali appartenenti alla Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, competenti a rilasciare il relativo riconoscimento in Italia dei titoli di laurea e/o riconoscimenti conseguiti in Paesi Comunitari, ai sensi della Direttiva CE 2005/36; fatto non portato a termine per cause indipendenti dalla sua volontà;  
In Roma in data 20/10/2008;

#### **LA BARBERA Giuseppe**

per il reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 81, 479 c.p., perché, in due circostanze diverse, presentando presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, una richiesta di riconoscimento del titolo di laurea in "stomatologia" conseguito presso l'Università di Oradea (Romania) rilasciato il 27/6/2005, ideologicamente falso, non avendo regolarmente partecipato ai prescritti corsi ed alle prove di esame, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i pubblici ufficiali appartenenti alla Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, competenti a rilasciare il relativo riconoscimento in Italia dei titoli di laurea conseguiti in Paesi Comunitari, ai sensi della Direttiva CE 2005/36; fatto non portato a termine per cause indipendenti dalla sua volontà  
In Roma in data 8/2/2006 e 26/3/2008.

